



Prot. 17537 del 28 marzo 2024.

 ~~REPUBBLICA~~ CONVENZIONE

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 23 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica".  
- Art. 32 rubricato "Fascicolo del fabbricato".

TRA

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - DIPARTIMENTO DELL'URBANISTICA (di seguito "Dipartimento") con sede legale in Palermo Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 con indirizzo mail e PEC [dg.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:dg.urbanistica@regione.sicilia.it) - [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it); rappresentata dal **Dirigente Generale del Dipartimento dell'urbanistica Arch. Calogero Beringheli**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

E

GED s.r.l. con sede in Siracusa Viale Teracati, 31 (di seguito "GED"), P.IVA 01975530898, con indirizzo mail e PEC: [info@gedsr.com](mailto:info@gedsr.com) - [ged.sr@legalmail.it](mailto:ged.sr@legalmail.it), rappresentata dal suo **Procuratore Dr. Pietro Durante** giusta procura institoria N. 127627 di Repertorio N. 33251 di Raccolta del notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19 settembre 2022 ed in forza alla stessa autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

avente come oggetto

**Concessione in uso gratuito della piattaforma EFFEDUE@  
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

**PREMESSO**

- Che la società GED s.r.l. è titolare della piattaforma "EFFEDUE@" [www.fascicolodelfabbricatorelettronico.it](http://www.fascicolodelfabbricatorelettronico.it), realizzata in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica", art. 32, rubricato "Fascicolo del fabbricato" e della legge regionale 19 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380", art. 2, rubricato "Recepimento con modifiche dell'articolo 4 "Regolamenti edilizi comunali", del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- Che la suddetta piattaforma è stata realizzata per facilitare sia ai proprietari di fabbricati la stesura del Fascicolo del Fabbricato (FDF) sia ai tecnici specializzati iscritti a collegi/ordini professionali la compilazione da smartphone, tablet e pc e come previsto dalla legge, rendendo tutte le informazioni disponibili, in formato interattivo, ai Comuni ove i fabbricati insistono, ai proprietari degli immobili richiedenti e al Dipartimento regionale dell'urbanistica;
- Che la società GED s.r.l. ha illustrato a questo Dipartimento tutte le potenzialità che offrirebbe ai Comuni della Sicilia l'utilizzo della piattaforma per le finalità di prevenzione e controllo del territorio, nonché inoltre, in conformità al D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante "Nuovo codice degli appalti pubblici", e contestualmente a strumenti analoghi eventualmente nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, di consentire allo stesso Dipartimento regionale dell'urbanistica una lettura del quadro globale di tutto il territorio regionale esclusivamente a fini statistici;

- **Considerata** la suddetta premessa e la proposta della società GED di offrire, a titolo gratuito, a questo Dipartimento regionale dell'urbanistica e a tutti i Comuni della Regione Siciliana, tutte le prestazioni informatiche e gestionali EFFEDUE® inerenti al fascicolo del fabbricato;
- **Considerato** che la proposta non comporta assunzione di impegni di spesa a gravare sul bilancio della Regione Siciliana;
- **Che** questo Dipartimento regionale dell'urbanistica esprime parere favorevole nel sottoscrivere la presente convenzione, a titolo gratuito, inerente al FDF dei Comuni siciliani convenzionati con la ditta proponente, unicamente allo scopo di ottenere una lettura più approfondita del territorio regionale esclusivamente a fini statistici, alle seguenti condizioni:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Sottoscrizione di una convenzione, a titolo gratuito, per consentire al Dipartimento regionale dell'urbanistica l'accesso, per il tramite del portale "EFFEDUE®" così come meglio descritto in premessa, al "*Fascicolo del Fabbricato*" ex legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 recante "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica*", art. 32, rubricato "*Fascicolo del fabbricato*".

#### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI/IMPEGNI DELLE PARTI**

Le parti concordano che il portale EFFEDUE® sarà la piattaforma offerta ad uso gratuito al Dipartimento regionale dell'urbanistica unicamente per la lettura del Fascicolo del fabbricato secondo le modalità di seguito previste:

- Il Dipartimento dell'Urbanistica potrà utilizzare la piattaforma EFFEDUE® unicamente per la lettura del fascicolo del fabbricato;

#### **ARTICOLO 4 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI**

Le informazioni contenute all'interno della piattaforma saranno accessibili dagli aventi diritto a secondo dei livelli di abilitazione adeguati al ruolo e nel rispetto della privacy.

Per aventi diritto si intendono i singoli proprietari di fabbricati, gli amministratori dei condomini se ancora in carica, i tecnici estensori, i comuni riceventi e il Dipartimento regionale dell'urbanistica.

I Comuni potranno accedere a tutte le informazioni del loro territorio definendo livelli di accesso per ogni addetto, il Dipartimento regionale dell'urbanistica potrà accedere a tutte le informazioni di tutti i comuni della Sicilia convenzionati con la ditta proponente.

Il Dipartimento regionale dell'urbanistica e i Comuni convenzionati avranno accesso gratuito alle consultazioni e alla stampa dei FDF oltre ad avere accesso alle visualizzazioni dei fabbricati del territorio attraverso uno street - GIS incluso nella piattaforma per la valutazione sullo stato di ogni singolo immobile suddiviso per singolo territorio.

I dati contenuti in "EFFEDUE" resteranno sempre nella disponibilità di GED e non saranno ceduti a terze parti anche se dovesse terminare il periodo di convenzione ad eccezione di richieste provenienti da parte dell'autorità giudiziaria alla quale saranno ceduti senza alcun indugio e dietro autorizzazione dei Comuni interessati.

Per eventuali studi, statistiche i cui risultati sono realizzati congiuntamente da GED e Dipartimento regionale dell'urbanistica, le informazioni verranno cedute in maniera anonima solo per fini statistici o dimostrativi previo accordo con il Dipartimento regionale dell'urbanistica e conformemente alle leggi di settore.

#### ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Le parti si impegnano a non manomettere, modificare, o apportare qualsiasi modifica allo stato originario del portale a nessun titolo.

#### ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali per tutte le informazioni acquisite attraverso la piattaforma e successivamente in fase di registrazione fornite dai tecnici e/o dai richiedenti avvengono nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) e saranno gestite secondo le indicazioni descritte nella piattaforma "EFFEDUE".

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14.

Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, comunicando a ciascuna delle parti il titolare del trattamento dei dati.

#### ARTICOLO 7 - RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 231/2001.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa.

GED dichiara nella presente convenzione di avere adottato il proprio codice etico approvato dall'assemblea dei soci in data 21 giugno 2023

#### ARTICOLO 8 - SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che ogni tecnico e loro incaricati adottino adeguati sistemi di protezione e prevenzione nel corso dei sopralluoghi.

## ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI PROROGA E DI RINNOVO

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni (cinque anni), a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di tacito rinnovo per pari periodo.

In caso di disdetta, la stessa dovrà essere comunicata a mezzo PEC o R.R. entro il termine di sei mesi dalla scadenza della presente convenzione. La disdetta non darà più la possibilità di operare a nessun attore sulla piattaforma se non a titolo oneroso.

## ARTICOLO 10 - RECESSO O SCIoglIMENTO

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione unilateralmente o consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) [o con raccomandata A.R.] o in caso di recesso consensuale mediante accordo tra le parti.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita.

Per il consensuale le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e stabilire i termini del recesso.

L'impossibilità a proseguire le prestazioni, imputabile ad una delle parti, imporrà alla parte recedente l'obbligo di risarcire il danno.

## ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Qualora non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente.

## ARTICOLO 12 - SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. copie originali il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo, data *Palermo, 24 novembre 2024*



*Il Dirigente Generale del  
Dipartimento Urbanistica  
Arch. Calogero Beringelli*

Il Procuratore



*Dr. Pietro DURANTE*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole indicate agli artt. 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 14 del presente contratto.

Alla presente convenzione potranno essere integrati allegati specifici rappresentanti accordi successivi che verranno sottoscritti dalle parti per accettazione che costituiranno parte integrante della presente convenzione.